

I Partners dello Studio

Giorgio Violi

tel: 3386132605

giorgiovioli@libero.it

Alberto Sant'Unione

tel: 3409125853

santunionea@gmail.com

Qualità Sicurezza Privacy Ambiente Risk Management
Responsabilità Amministrativa 231 Etica Consulenza e Audit per la Direzione

Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la norma ISO 9001: 2015 per Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza relativa ai Sistemi di Gestione Aziendale per la Qualità, la Sicurezza negli ambienti di lavoro, la Privacy, l'Ambiente, l'Etica, per i Modelli Organizzativi e Consulenza per la Direzione

2023 Gennaio

Il nostro punto di vista su...

Anno 16 – 1° sem



Periodico di informazione

per i CLIENTI dello STUDIO VIOLI

Indice delle NOTIZIE (N)



N0) Studio Violi: 20° anniversario della sua fondazione – 2003/2023

- N1) Sicurezza: D.Lgs. 81/2008 - Nuova versione Gennaio 2023

- N2) Sicurezza: l'interpello numero 3/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce le regole per la nomina del RSPP

- N3) Privacy: no alla rilevazione delle impronte digitali senza specifici requisiti

- N4) Privacy: Videosorveglianza: un rivoluzionario software-spia permette di intromettersi nelle telecamere e modificare le immagini

- N5) Ambiente: RENTRI – registro nazionale tracciabilità rifiuti

- N6) Ambiente: Legge di bilancio 2023: misure per ambiente e rifiuti

SENTENZE DI CASSAZIONE SUL LAVORO


- Sul sito <http://www.dottrinalavoro.it/argomento/giurisprudenza-c/corte-di-cassazione-c> sono presenti le ultime sentenze di Cassazione relative al lavoro



AFORISMA DEL MESE

“Non conosco una via infallibile per il successo, ma una per l'insuccesso sicuro: voler accontentare tutti”

Platone (filosofo)



E-mail: info@studiovioli.com SDI: giorgiovioli@pec.it

Web: www.studiovioli.com Fax: 059 682304

Studio Violi Srl - Via per Capanna Tassone, 1156 41021 Ospitale - Fanano (MO)
P.I. e C.F. 02836380366 – REA 335410 CCIAA MO – Cap. Soc. € 10.000 I.V.

Studio Violi: 20° anniversario della sua fondazione – 2003/2023

Spett.le Cliente

GLI SCENARI 2023

- **Le persone al centro delle strategie aziendali**
- **“L’imprenditore eroe solitario” non basta più: serve una visione di insieme**

L’anno 2022, con la lunga scia del Covid, la guerra in Ucraina, il ritorno della inflazione a due cifre ed infine il caro energia, ha provocato inquietudine e timori.

L’anno 2023 confermerà sicuramente che la competitività e il profitto sono vincoli da rispettare per la sopravvivenza dell’impresa, ma anche che il suo fine principale e durevole è la realizzazione delle persone attraverso la massimizzazione del senso del loro lavoro.

Diventa, quindi, possibile attivare anche per l’anno 2023 il massimo delle motivazioni intrinseche dei membri delle organizzazioni, creando le condizioni per il circolo virtuoso tra il benessere personale, il vivere bene in azienda e la produttività.

Il 2022 è stato positivo per Studio Violi sia per la fedeltà di voi Clienti, che ci avete confermato la fiducia, sia per la conoscenza e presenza nelle aree di riferimento, con l’avvenuta conferma della certificazione ai sensi della norma internazionale per la Qualità dei Sistemi di gestione UNI EN ISO 9001:2015, riconosciuta e confermata dall’Ente terzo internazionale Bureau Veritas.

Il 2023 è un anno importante per lo Studio, infatti è il ventesimo anniversario della sua fondazione, anno in cui si conferma l’obiettivo della costruzione di relazioni solide ed interattive con i Clienti e le comunità di riferimento.

Sappiamo che dobbiamo confermarci ogni anno come realtà competitiva, motivata, professionale, attenta ai mutamenti e alle dinamiche del mondo del lavoro, con la propensione ai cambiamenti e vicinanza alle esigenze dei Clienti.

Auguri di Buon lavoro e Buon 2023

Studio Violi Srl

Scadenziario di Gennaio 2023 sul sito del Sole 24 Ore <http://www.ilsole24ore.com/norme-e-tributi/scadenze.shtml>

PRINCIPALI ADEMPIMENTI E SCADENZE 1° TRIMESTRE 2023

DAL 31/12/2022 - OBBLIGO NOMINA CONSULENTE ADR per “speditori merci pericolose”

DAL 01/01/2023 - ETICHETTATURA AMBIENTALE IMBALLAGGI - Il MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha pubblicato il Decreto n. 360 del 28/09/2022, che adotta ufficialmente le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

DAL 01/01/2023 - ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO CHE DEFINISCE I REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI ESPERTI DI RADIOPROTEZIONE

IL 20/01/2023 - CONAI - DICHIARAZIONE PERIODICA ANNUALE - Termine per la presentazione della dichiarazione annuale 2022 (per imprese soggette a dichiarazione annuale), della dichiarazione del 4° trimestre 2022 (per imprese soggette a dichiarazione trimestrale) e della dichiarazione di dicembre 2022 (per imprese soggette a dichiarazione mensile)

IL 31/01/2023 - DENUNCIA SCARICHI IDRICI AL COMUNE - Scade il termine previsto dalla Regione Emilia Romagna per denunciare al Comune la quantità e la qualità delle acque utilizzate nel ciclo produttivo e scaricate nella pubblica fognatura.

IL 28/02/2023 - RELAZIONE ANNUALE AMIANTO - Scade il termine per presentare alla Regione ed alla A.S.L. la relazione sulle attività di utilizzo, smaltimento e bonifica dell’amianto effettuate nel corso dell’anno precedente

IL 28/02/2023 - RELAZIONE ANNUALE ADR - Scade il termine per presentare la relazione sulle attività di trasporto, movimentazione, spedizione delle merci in ADR effettuate nel corso dell’anno precedente

IL 28/02/2023 - RIDUZIONE TASSO INAIL CON PRESENTAZIONE MODELLO OT23 - Termine ultimo entro il quale il datore di lavoro, in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, può presentare la domanda a Inail di riduzione del tasso medio per prevenzione, a condizione di aver effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, adottati dalle aziende nell'anno precedente.

IL 04/04/2023 - FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO - Ai sensi del DM 2/9/2021 i tre percorsi formativi per addetti al servizio antincendio corrispondenti ai 3 livelli di rischio già programmati con i contenuti dell’allegato IX del DM 10/3/1998 sono considerati validi se svolti entro il 4/4/2023.

Fatti salvi gli obblighi legati a variazioni normative, il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dall’ultima attività di formazione o aggiornamento. Se al 4/10/2022 sono trascorsi più di 5 anni, i soggetti interessati dovranno frequentare un corso di aggiornamento entro il 4/10/2023.

Notizie



- N1) Sicurezza: D.Lgs. 81/2008 - Nuova versione Gennaio 2023

Dopo l'ultimo aggiornamento avente data agosto 2022, vede la luce in questo mese una nuova versione del testo che, facendo tesoro delle ultime novità della seconda metà del 2022, riporta i seguenti inserimenti:

1. Corretto il refuso all'allegato XXXVIII riguardante la classificazione CAS dell'ammoniaca anidra;
2. Inserito il Decreto Ministeriale 28 settembre 2021 recante "Modalità di separazione delle funzioni di formazione, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di attestazione di idoneità, a norma dell'articolo 26-bis, comma 5, del d.lgs. n. 139/2006"
3. Modificato l'art. 14, comma 1, come disposto dall'art. 12-sexies, comma 1 del D.L. 21/03/2022, n. 21 (G.U. 21/03/2022, n. 67) convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (G.U. 20/05/2022, n. 117);
4. Inserito l'Accordo Stato Regioni rep. n. 142/CSR del 27.07.2022, recante "Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, recante le misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili";
5. Sostituito il Decreto Direttoriale n. 02 del 20 gennaio 2021 con il Decreto Direttoriale n. 63 del 01 agosto 2022 - Decimo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l'effettuazione dei lavori sotto tensione;
6. Inseriti gli interpelli n. 1 del 19/07/2022, n. 2 del 26/10/2022 e n. 3 del 15/12/2022;
7. Inserite le modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", operate dal Decreto del Ministero dell'Interno del 15/09/2022 (G.U. n. 224 del 24/09/2022, in vigore dal 25/09/2022);
8. Inserito il Decreto Interministeriale 30/09/2022 sulla definizione di criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all'articolo 208, comma 1, del medesimo Decreto legislativo n. 81 del 2008 (Comunicato pubblicato sulla G.U. del 15/10/2022 n. 242);
9. Inserito il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 171 del 11.10.2022, sull'istituzione del repertorio nazionale degli organismi paritetici;
10. Inserita la nota DCPREV prot. n. 12301 del 07/09/2022 avente ad oggetto: DM 2 settembre 2021 «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». Ulteriori indicazioni procedurali per le attività di formazione e materiali didattici per i corsi di formazione per addetti antincendio;
11. Inserita la circolare VVF prot.16579 del 07/11/2022 avente ad oggetto: "decreto 15 settembre 2022 - Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81".

12. Inserito il collegamento esterno alla nota MLPS prot. 10912 del 24.11.2022, riguardante l'aggiornamento delle tariffe per l'attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII e dell'art. 71, comma 11;
13. Sostituito il Decreto Direttoriale n. 62 del 29 luglio 2022 con il Decreto Direttoriale n. 116 del 19 dicembre 2022 - Trentacinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11;
14. Inserirle le modifiche introdotte dal Decreto 29 settembre 2022, n. 192 (G.U. 13/12/2022, n. 290, entrata in vigore del provvedimento 27/12/2022) agli artt. 1 e 2 e l'inserimento dell'art. 5-bis al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37.

Il decreto è liberamente scaricabile in versione pdf sul sito <https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Documents/TU-81-08-Ed-Gennaio-2023.pdf>

- N2) Sicurezza: l'interpello numero 3/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce le regole per la nomina del RSPP

Un datore di lavoro può nominare più di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione?

In base alla normativa vigente e secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, non è ammesso.

All'interno di ogni azienda può esserci un solo Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dei Rischi (RSPP) come previsto dalla normativa di riferimento della materia.

È quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella risposta all'istanza di interpello numero 3/2022 presentata dal Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) e dal Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale.

La garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro e il rispetto delle normative vigenti è una responsabilità del datore di lavoro che si avvale dell'aiuto di un Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi coordinato da un responsabile, ovvero, l'RSPP.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è colui che - su designazione del datore di lavoro - ha le seguenti responsabilità:

- individuare i fattori di rischio e darne una valutazione,
- elaborare le procedure di sicurezza;
- fornire ai lavoratori informazioni sui rischi, sui piani di primo soccorso e di emergenza, nonché sulla formazione;
- predisporre programmi d'informazione e formazione.

Non fa tutto da solo, ma è coadiuvato nei suoi compiti dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

Nella sua risposta il Ministero del Lavoro procede, in via preliminare, con un breve excursus normativo volto a inquadrare i soggetti interessati, nonché le responsabilità e le mansioni di ciascuno, facendo riferimento al decreto legislativo 81/2008, il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (TUSL) che raccoglie tutte le norme della materia e in cui si stabiliscono anche le regole per la nomina degli RSPP da parte del datore di lavoro.

Riprendendo la definizione data nell'articolo 2 della norma appena citata, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è colui che, all'interno di un'azienda, coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi, ovvero "l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori."

L'RSPP, come abbiamo già detto, viene nominato direttamente dal datore di lavoro a cui risponde per lo svolgimento delle proprie mansioni.

All'articolo 17 del TUSL, vengono definiti anche gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, tra cui figura appunto "la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi"

La nomina del responsabile per la sicurezza, quindi, spetta al datore di lavoro che può sceglierlo tra gli stessi lavoratori o avvalersi di una consulenza esterna.

Il TUSL stabilisce, infine, che il datore di lavoro, nel caso di grandi aziende con più unità produttive o nel caso di gruppi d'impresa, può istituire un unico servizio di prevenzione e protezione a cui potersi rivolgere "per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile."

Terminata la panoramica sulla normativa, il Ministero - rispondendo alla domanda posta nell'interpello - chiarisce che per ogni azienda è possibile nominare un solo Responsabile del Servizio di Prevenzione Sicurezza che, insieme agli ASPP, compone il Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi.

Nel caso di più unità produttive o di un insieme di aziende può essere istituito un unico Servizio di Prevenzione e Protezione a cui i datori di lavoro possono rivolgersi per la designazione del responsabile e degli addetti.

Ecco il chiarimento:

"la Commissione ritiene che la citata normativa preveda la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP). Nel caso di aziende con più unità produttive (come definite dall'art. 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 81/08), nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile."

Tutti i dettagli nel testo integrale dell'interpello numero 3 del 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello-3-2022-Segreteria-DICCAP.pdf>

- N3) Privacy: no alla rilevazione delle impronte digitali senza specifici requisiti

Il Garante privacy sanziona una società sportiva per 20.000 euro

Il trattamento di dati biometrici sul posto di lavoro è consentito **solo se necessario per adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti del datore di lavoro previsti da una disposizione normativa e con adeguate garanzie**. Questo il principio ribadito dal Garante che ha sanzionato per 20.000 euro una società sportiva che aveva introdotto un sistema di rilevazione delle impronte digitali per accertare la presenza dei dipendenti presso i club in gestione.

L'Autorità è intervenuta a seguito di una segnalazione di un'organizzazione sindacale, che lamentava l'introduzione del sistema biometrico da parte della società, nonostante la richiesta del sindacato di adottare mezzi di rilevazione meno invasivi.

Nel corso dell'istruttoria e degli accertamenti ispettivi, effettuati dal Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, è emerso che la società aveva effettuato, per quasi quattro anni, la rilevazione delle impronte digitali dei 132 dipendenti senza un'adeguata base normativa.

E, violando i principi di minimizzazione e proporzionalità, aveva trattato per scopi di ordinaria gestione (consentire maggiore velocità e snellezza dell'attività di rilevazione delle presenze) una tipologia di dati protetta dal Regolamento europeo con particolari garanzie. La società aveva inoltre fornito ai lavoratori informazioni del tutto carenti sulle caratteristiche dei trattamenti biometrici.

Riscontrate le numerose violazioni della normativa poste a tutela dei dati personali dei lavoratori, il Garante, nel definire la sanzione di 20.000 euro, ha tenuto conto della natura, della gravità e della durata degli illeciti, che si sono protratti fino al 2 maggio 2022, data in cui il sistema di rilevazione delle impronte digitali è stato sostituito da un sistema non biometrico.

-N4) Privacy: Videosorveglianza: un rivoluzionario software-spia permette di intromettersi nelle telecamere e modificare le immagini

Se finora abbiamo pensato che i sistemi di videosorveglianza fossero i migliori strumenti di cui possiamo disporre per incastrare ladri e identificare delinquenti, d'ora in poi non potremo più prendere per oro colato neanche le immagini riprese dalle telecamere installate a protezione di aree pubbliche e private.

A farci perdere ogni certezza sull'affidabilità dei nostri impianti di sorveglianza è infatti la notizia di **un nuovo software in grado di accedere in modo occulto a tutte le videocamere, modificare le immagini riprese in tempo reale e, addirittura alterare le registrazioni del passato, senza che nessuno possa accorgersi della manipolazione.**

In pratica, un malintenzionato potrebbe introdursi nella nostra abitazione "protetta" da un sistema di videosorveglianza per compiere un furto o qualche altro atto criminale, ma quando poi noi scopriamo l'accaduto e andiamo a rivedere le immagini registrate dalle telecamere non risulterebbe alcuna traccia del furtante, al quale sarà bastato utilizzare il software per riuscire a cancellare ogni sua immagine dall'archivio, proprio come se in casa nostra non ci fosse mai entrato.

Quello che è probabilmente il primo software al mondo di questo tipo, è stato realizzato dalla società Toka, una start-up di Tel Aviv fondata dall'ex premier israeliano Ehud Barak e dall'ex capo della divisione informatica dell'esercito israeliano, Yaron Rosen.

Secondo l'inchiesta condotta dal quotidiano israeliano Haaretz, questo rivoluzionario software-spia sarebbe anche facile da usare, in quanto basta selezionare l'area geografica di interesse per riuscire a intromettersi in telecamere tradizionali e webcam dell'impianto di videosorveglianza di un palazzo istituzionale, di un hotel, o di un'abitazione privata. **Una volta entrati nel sistema, è possibile vedere in diretta cosa viene ripreso dalle videocamere "hackerate", ma anche di mostrare ai titolari del sistema di videosorveglianza ciò che si vuole, e quindi anche persone e scene diverse da quelle reali.**

Niente di ciò che il titolare vede in tempo reale potrebbe corrispondere a quello che accade effettivamente, e anche i filmati successivamente visionati dalle autorità per svolgere le loro indagini potrebbero essere stati manipolati ad arte con questo avanzato strumento tecnologico per scagionare il colpevole di un reato o condannare un innocente al suo posto.

Stando a quanto riporta la stessa Toka sul proprio sito web, **l'ingegnoso software-spia può essere venduto esclusivamente per utilizzi di intelligence a organizzazioni governative, servizi segreti, forze dell'ordine ed eserciti stranieri, e tra i principali clienti vi sono Stati Uniti, Germania, Australia e Singapore, anche se a quanto pare la società israeliana farebbe affari anche con Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Regno Unito, Grecia e Canada.**

Sebbene in qualche misura il fatto che la vendita di certi strumenti tecnologici sia limitata a enti governativi dovrebbe assicurare, **un recente rapporto dell'ONU avverte però che c'è il concreto rischio che possano finire nelle mani sbagliate:** "Anche se si presume siano usati per combattere il terrorismo e la criminalità, gli strumenti spyware sono stati spesso impiegati per motivi illegittimi, anche per reprimere le opinioni critiche o dissenzianti e direttamente su coloro che le esprimono, compresi i giornalisti, le figure politiche dell'opposizione e i difensori dei diritti umani".

Per questo, l'Alto Commissario ad interim per i diritti umani delle Nazioni Unite, Nada Al-Nashif, ha spiegato: "Le tecnologie digitali portano enormi benefici alle società, ma la sorveglianza pervasiva ha un costo elevato, perché mina i diritti e soffoca lo sviluppo di democrazie vibranti e pluralistiche. In sintesi, il diritto alla privacy è più a rischio che mai".

Tale contesto rende quindi urgente una regolamentazione efficace basata sul diritto e sugli standard internazionali in materia di diritti umani, e secondo il rapporto delle Nazioni Unite, la priorità attuale sarebbe quella di sospendere la vendita dei software-spia (spyware) fino a quando non sarà definito un chiaro e ristretto perimetro d'utilizzo.

Ma questo alla società israeliana che continua a pubblicizzare il software in grado di manipolare le immagini delle telecamere non sembra importare più di tanto.

- N5) Ambiente: RENTRI – registro nazionale tracciabilità rifiuti

Il 20 dicembre 2022 il Consiglio di Stato si è riunito per esprimere il proprio parere sullo schema di regolamento recante

“Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152” (cd. RENTRI). (Parere consultivo n.2058 del 22 dicembre 2022).

Il parere del Consiglio di Stato è nel complesso favorevole sul testo, pur con l'unica condizione posta sulla necessaria acquisizione della bollinatura della Ragioneria generale dello Stato allo scopo di certificare la coerenza e la solidità economico-finanziaria dell'impianto normativo proposto.

Inoltre, per rispondere all'esigenza di dare una concreta prospettiva di successo applicativo al nuovo sistema, secondo il CdS, l'idea seguita dal MASE è sembrata essere imperniata su due assi fondamentali: lo sviluppo (in chiave di dematerializzazione e digitalizzazione) di prassi e di strumenti già esistenti (con un congruo periodo transitorio di convivenza del cartaceo con il digitale) e la progressiva costruzione di un nuovo ambiente informatico condiviso entro il quale far “girare” il nuovo sistema.

Pertanto, il CdS all'interno del suo parere ha formulato una forte raccomandazione all'Amministrazione affinché provveda a colmare alcune lacune evidenziate sulla concreta ed effettiva realizzabilità del nuovo sistema, in particolare, richiedendo chiarimenti sia sugli strumenti giuridici e operativi utilizzabili, sia su tempistica e ordine di effettiva messa a regime del sistema e dei suoi supporti tecnici (hardware) e logici di programmazione (software).

A seguire il parere di cui sopra, il correttivo del decreto legislativo 116/2020 è stato approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 21 dicembre: **il nuovo registro elettronico dovrebbe partire nel primo trimestre 2023, gestito dal ministero dell'Ambiente.**

Le imprese e gli enti tenuti all'iscrizione hanno due adempimenti fondamentali da gestire: tenere il registro cronologico di carico e scarico e accompagnare il trasporto rifiuti con il formulario di identificazione.

Dovranno iscriversi tutti gli attori della filiera dei rifiuti speciali e pericolosi: enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, produttori di rifiuti pericolosi, enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Il decreto legislativo approvato contiene i seguenti elementi:

- **modelli e formati relativi al registro cronologico dei rifiuti e al formulario di identificazione** di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- **modalità di iscrizione al RENTRI e relativi adempimenti**, da parte dei soggetti obbligati e di coloro che intendano aderire su base volontaria;
- **funzionamento** del RENTRI;
- modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006;
- modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

- modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
- modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h) del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La nuova impostazione voluta dal Legislatore «si caratterizza per l'abbandono del modello di esternalizzazione del sistema, fino ad oggi perseguito attraverso procedure selettive di operatori economici potenziali concessionari o prestatori di servizi, a favore di un modello di autoproduzione basato sul supporto tecnico-gestionale dell'Albo nazionale gestori ambientali».

Come funziona nella pratica

Il sistema si basa su due assi fondamentali: lo sviluppo (in chiave di dematerializzazione e digitalizzazione) di prassi e di strumenti già esistenti (con un congruo periodo transitorio di convivenza del cartaceo con il digitale) e la progressiva costruzione di un nuovo ambiente informatico condiviso entro il quale far "girare" il nuovo sistema.

Nel dettaglio, il RENTRI utilizza la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali interconnessa con la rete telematica delle Camere di commercio. L'Albo nazionale gestori ambientali fornisce il necessario supporto tecnico operativo, le Sezioni regionali delle Camere di commercio assicurano la gestione dei rapporti con gli utenti del RENTRI anche in collaborazione con le Associazioni di categoria e l'organizzazione di adeguate attività di formazione e informazione.

- N6) Ambiente: Legge di bilancio 2023: misure per ambiente e rifiuti

La legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025") è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 e dal 1° gennaio 2023 è entrata ufficialmente in vigore.

Nella legge, oltre all'ampio "pacchetto" contro il caro energia (che prevede lo stanziamento di 21 dei 35 miliardi di euro mobilitati) si rilevano anche alcune misure in materia di rifiuti, sostenibilità ed economia circolare. In particolare, si segnalano gli interventi più rilevanti:

RIFIUTI

Comma 749: per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato l'utilizzo, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2023, delle risorse disponibili nella contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

IMBALLAGGI

Comma 685: al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per

l'anno 2023, per assicurare il soddisfacimento delle istanze presentate ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 14 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022.

Comma 686: sempre per incrementare il riciclaggio delle pastiche, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Comma 690: entro il 1° maggio 2023 dovrà essere adottato un decreto con cui definire i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall'allegato E alla parte quarta del D.L.vo 152/2006, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 686.

PLASTICA

Comma 63: l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (plastic tax) viene rinviata al 1° gennaio 2024

Comma 691: viene incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro per l'anno 2024 il fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica» nato al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori.

SOSTENIBILITÀ

Comma 428: è stato istituito il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 al fine di favorire non solo lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, ma anche per il risparmio dell'acqua, la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche e per l'utilizzo di sottoprodotti.

Comma 460: ai fini dell'accesso al Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento, dovranno essere individuati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli indicatori finalizzati a misurare il rendimento infrastrutturale in termini di potenziamento della viabilità, di sicurezza delle infrastrutture e degli spostamenti, di miglioramento della qualità della vita, di sostegno alla competitività delle imprese e di sostenibilità ambientale.

Comma 608: viene stabilito che il Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.

Comma 611: è stato istituito il Fondo per il turismo sostenibile, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di:

- a) rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l'attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo;
- b) favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;
- c) sostenere le strutture ricettive e le imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

Comma 618: al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro dell'Agenda 2030, al fine di favorire la crescita sostenibile e inclusiva e la transizione ecologica ed energetica del settore dello sport, la dotazione del fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Comma 707: all'articolo 23 del D.L.vo 9 giugno 2020, n. 47, provvedimento che disciplina lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste maturate negli anni 2020 e 2021, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al netto di un importo pari a 15 milioni di euro assegnati al Ministero delle imprese e del made in Italy per ciascuna delle suddette annualità. Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo, la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, se eccedente il valore di 1.170 milioni di euro fino all'anno 2024 e di 1.150 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025, è destinata, nel limite di 500 milioni di euro annui, a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi individuate con deliberazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, di cui all'articolo 57- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica, di cui al comma 4 del medesimo articolo 57-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006».



“Esoscheletro: sarà il futuro dei lavori manuali?”

Voglia gradire i nostri più cordiali saluti

ing. Giorgio Violi ing. Alberto Sant'Unione

PregandoLa di scusarci per il disturbo eventualmente arrecato, Le comuniciamo che i Suoi dati sono registrati nel Database Studio Violi srl e questo messaggio Le è stato inviato confidando che i temi trattati potessero essere di Suo interesse. In ottemperanza al Reg. 679/2016/UE, qualora non desiderasse più ricevere questo mensile dallo Studio Violi srl (titolare del trattamento dei dati), può comunicarcelo via mail all'indirizzo info@studiovioi.com. Garantiamo in ogni momento il rispetto di tutti i diritti di cui al Reg. 679/2016/UE.
Credits: si ringraziano le società che hanno facilitato la stesura del presente con la fornitura di parte del materiale, in particolare garante privacy, punto sicuro, ats, ipsoa, il sole24ore, tuttoambiente, iae, quotidiano sicurezza.it, privacylawconsulting, la repubblica, italia oggi, epc, postilla, necsi. Può inoltre contare sulla ns disponibilità ad approfondire i temi qui trattati